

STATUTO UNINFO

INDICE

I - COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE

- Art. 1 - Costituzione, Scopo e Attività
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Durata

II - SOCI

- Art. 4 - Categorie dei Soci
- Art. 5 - Soci Effettivi
- Art. 6 - Soci di Diritto
- Art. 7 - Soci Onorari
- Art. 8 - Adesione dei Soci
- Art. 9 - Regolamento
- Art. 10 - Quote e contributi
- Art. 11 - Diritti dei Soci
- Art. 12 - Doveri dei Soci
- Art. 13 - Recesso, Espulsione e Sospensione dei Soci

III - PATRIMONIO E PROVENTI

- Art. 14 - Patrimonio
- Art. 15 - Proventi
- Art. 16 - Avanzi di gestione

IV - ORGANI DI UNINFO

- Art. 17 - Definizione
- Art. 18 - Cariche sociali

V - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 19 - Costituzione
- Art. 20 - Attribuzioni
- Art. 21 - Convocazione
- Art. 22 - Presidenza
- Art. 23 - Diritto di voto
- Art. 24 - Deleghe di rappresentanza
- Art. 25 - Validità delle deliberazioni
- Art. 26 - Deliberazioni per corrispondenza

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 27 - Costituzione
- Art. 28 - Attribuzioni
- Art. 29 - Funzionamento

VII - PRESIDENZA

Art. 30 - Attribuzioni della Presidenza

VIII - SEGRETARIO GENERALE

Art. 31 - Attribuzioni del Segretario Generale

IX - REVISORE DEI CONTI

Art. 32 - Costituzione, Attribuzioni, Funzionamento

X - ORGANI TECNICI

Art. 33 - Commissione Centrale Tecnica

XI - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 34 - Modifiche allo Statuto

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione

TITOLO I. COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE

Art 1. Costituzione, Scopo e Attività

UNINFO è una libera Associazione a carattere tecnico-scientifico e divulgativo senza fine di lucro (diretto o indiretto) che si prefigge di promuovere, realizzare e diffondere la normazione tecnica nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (in breve ICT) e delle loro applicazioni, sia a livello nazionale che europeo ed internazionale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi UNINFO può intraprendere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività appropriate; tra queste:

- a) procedere allo studio e all'elaborazione di progetti di norma nel settore delle tecnologie informatiche e delle loro applicazioni, funzionando per detta attività come Ente Federato all'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI come da Convenzione di Federazione stipulata in data 27 novembre 2007 e sue successive modificazioni;
- b) svolgere tutti i compiti inerenti al funzionamento delle Segreterie dei Comitati, Sottocomitati e Gruppi di Lavoro che gli Enti di Normazione europei ed internazionali hanno affidato all'UNI e da questi assegnati per competenza all'Associazione;
- c) partecipare allo studio e collaborare all'elaborazione delle norme affidate ai Comitati Tecnici internazionali operanti nel settore delle tecniche informatiche e delle loro applicazioni;
- d) svolgere speciali lavori di carattere tecnico proposti da Organismi e Autorità dello Stato Italiano e dell'Unione Europea, dalle Associazioni di Categoria, da Enti esterni o terze parti, da Camere di Commercio e dai suoi Soci;
- e) collaborare e coordinarsi con le Amministrazioni dello Stato nonché con Enti e Organismi nazionali ed internazionali;
- f) promuovere e partecipare a studi, pubblicazioni, riunioni, discussioni, iniziative di carattere scientifico e tecnico, esperienze e ricerche che attengono al settore ICT;
- g) partecipare ad attività di Consorzi o altre Associazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- h) realizzare ogni altra attività utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività ed i lavori di cui ai punti precedenti, limitatamente alle parti che non rientrano specificatamente nello scopo sociale, potranno essere intrapresi solo se sarà assicurata la relativa copertura finanziaria da parte dei committenti e dopo esser stati ratificati dal Consiglio Direttivo UNINFO.

Art 2. Sede

UNINFO ha sede legale in Torino in Corso Trento, 13.

Con apposita delibera il Consiglio Direttivo può trasferire la sede dell'Associazione in un qualsiasi indirizzo purché nell'ambito del Comune di Torino.

Art 3. Durata

L'Associazione UNINFO è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II. SOCI

Art 4. Categorie dei Soci

Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- Soci Effettivi
- Soci di Diritto
- Soci Onorari

Art 5. Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi le persone fisiche, gli Enti pubblici e privati, Società o altri Organismi interessati alle attività di UNINFO e che partecipano attivamente e/o che seguono sistematicamente i lavori di normazione facenti capo ad uno o più Organi Tecnici.

Art 6. Soci di Diritto

Sono Soci di Diritto quegli Enti o Organizzazioni che per la loro natura hanno un ruolo istituzionale di guida e di promozione nel campo della normazione del settore ICT.

L'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, è Socio di Diritto per tutto il periodo di validità della già citata "Convenzione di Federazione".

Art 7. Soci Onorari

Sono Soci Onorari quegli Enti o Organizzazioni o quelle persone fisiche che abbiano una particolare notorietà nel campo della normazione o che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione.

Art 8. Adesione dei Soci

Chi intenda far parte di UNINFO quale Socio Effettivo deve farne domanda al Presidente.

Le modalità di ammissione dei Soci Effettivi sono dettagliate nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

L'Assemblea dei Soci, previa valutazione dei requisiti richiesti dagli articoli 6 e 7 del presente Statuto, delibera sull'ammissione dei Soci Onorari e dei Soci di Diritto (oltre l'UNI) che mantengono il loro stato per la durata del Consiglio Direttivo in carica.

Art 9. Regolamento

Gli aspetti necessari all'applicazione del presente Statuto e al funzionamento degli Organi Tecnici sono definiti nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

Art 10. Quote e contributi

I Soci Effettivi di cui all'art. 5 versano ad UNINFO un contributo annuale avente lo scopo di assicurare il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione.

Il contributo annuale è multiplo di una quota unitaria correlata ai costi di gestione delle attività tecniche necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; il contributo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita delibera che fissa anche le scadenze del versamento.

I Soci di Diritto (art. 6) e i Soci Onorari (art. 7) non sono tenuti al pagamento di alcun contributo annuale.

I nuovi Soci Effettivi, solo relativamente al primo anno, sono tenuti al pagamento di una quota unitaria "una-tantum" e del contributo annuale pro-rata stabilito per essi dal Consiglio Direttivo.

Le quote sono intrasmissibili a qualunque titolo.

Art 11. Diritti dei Soci

I Soci di UNINFO, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di:

- a) intervenire all'Assemblea secondo quanto disposto al Titolo V;
- b) partecipare ai lavori tecnici ed alla gestione di UNINFO secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento in vigore;
- c) fruire delle attività che UNINFO svolgerà nell'ambito della realizzazione dei propri scopi;
- d) essere informati sulle iniziative e manifestazioni culturali e promozionali indette dall'Associazione;
- e) ricevere le monografie e i periodici, pubblicati a cura dell'Associazione, gli indirizzi e le condizioni di accesso ai siti ove sono raccolte informazioni relative agli argomenti di loro interesse.

Art 12. Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- a) promuovere l'osservanza e la diffusione delle norme;
- b) dare, compatibilmente con i loro impegni, concreto apporto ai lavori tutte le volte che, in considerazione della loro specializzazione e competenza, ne venga fatta loro richiesta;
- c) rappresentare la posizione nazionale presso gli Enti di Normazione qualora partecipino come Delegati UNINFO;
- d) osservare il presente Statuto ed il Regolamento Attuativo dello Statuto;
- e) non svolgere attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Art 13. Recesso, Espulsione e Sospensione dei Soci

L'adesione all'Associazione ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dichiarazione di recesso da notificare con lettera raccomandata, posta elettronica certificata (PEC) o fax al Presidente entro e non oltre il 30 settembre.

La dichiarazione di recesso non esonera i Soci dimissionari dal dovere di versare tempestivamente i contributi associativi pregressi non ancora corrisposti.

I Soci morosi non possono partecipare alle attività dell'Associazione.

I Soci morosi da oltre un anno sono automaticamente esclusi dall'Associazione. La dichiarazione di bancarotta, fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali di un Socio, determina l'esclusione automatica dello stesso.

A carico del Socio che sia venuto meno ai doveri sociali o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione può essere deliberato il provvedimento di esclusione.

L'esclusione del Socio sarà deliberata dall'Assemblea con una maggioranza di almeno i 2/3 dei votanti. Non partecipa alla relativa deliberazione il rappresentante del Socio di cui si chiede l'esclusione. Il provvedimento di decadenza o di esclusione viene notificato agli interessati con mezzi telematici o con lettera raccomandata entro il termine di un mese.

Tuttavia in caso di comportamenti dolosi, il Consiglio Direttivo può sospendere il Socio senza preventiva comunicazione: la notifica e la motivazione della sanzione saranno comunicate per iscritto a cura del Presidente in quanto Rappresentante Legale dell'Associazione.

TITOLO III. PATRIMONIO E PROVENTI

Art 14. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) elargizioni, donazioni o lasciti eventualmente disposti in suo favore;
- b) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali salvo che l'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, non deliberi diversamente;
- c) mobili, macchine per ufficio, materiali ecc.

Art 15. Proventi

I proventi di UNINFO derivano dalle quote associative previste per i Soci Effettivi il cui ammontare viene stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Altri proventi possono derivare da:

- a) rendite del suo patrimonio;
- b) contributi nazionali o internazionali;
- c) eventuali contributi liberali da parte di Soci o di Terze Parti a supporto delle attività istituzionali dell'Associazione;
- d) finanziamenti per studi particolari (come specificato nell'art. 1);
- e) elargizioni, donazioni, lasciti disposti in favore di UNINFO e specificatamente destinati ad iniziative di normazione.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I fondi sono utilizzati secondo le decisioni dell'Assemblea, in coerenza con gli obiettivi e gli scopi del presente Statuto.

I Soci non hanno alcun titolo sui fondi di UNINFO.

Art 16. Avanzi di gestione

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 148, 149 e 150 del D.P.R. 917/1986 e della Legge 28 gennaio 2009 n. 2, di conversione del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, è vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatti salvi i casi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO IV. ORGANI DI UNINFO

Art 17. Definizioni

Sono organi di UNINFO:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza;
- il Segretario Generale;
- i Revisori dei Conti;
- gli Organi Tecnici.

Art 18. Cariche sociali

Le cariche sociali quali Presidente, Vice-Presidente e Consiglieri sono riservate ai Rappresentanti dei Soci fatto salvo quella di Revisore Contabile e di Segretario Generale che possono essere affidate a terzi.

TITOLO V. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art 19. Costituzione

L'Assemblea è costituita dai Rappresentanti designati da tutti i Soci.

All'Assemblea partecipano senza diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il Segretario Generale di UNINFO che svolge anche la funzione di Segretario dell'Assemblea.

Art 20. Attribuzioni

L'Assemblea:

- a) delibera sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo e su quella dei Revisori dei Conti;
- b) approva il bilancio consuntivo e il preventivo di budget annuale;
- c) delibera sulla gestione degli eventuali utili e perdite;
- d) elegge, con le regole esposte al successivo art. 25, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con votazione segreta se i candidati sono in numero superiore ai posti disponibili o su richiesta di almeno un Socio;
- e) delibera, in convocazione straordinaria, le modifiche allo Statuto e delibera in

merito all'eventuale scioglimento di UNINFO; in quest'ultimo caso si procede anche alla nomina dei Commissari Liquidatori;

- f) delibera su qualsiasi altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera sull'ammissione dei Soci Onorari e dei Soci di Diritto.

Art 21. Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente una volta l'anno entro il 30 aprile per deliberare sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo, sulla relazione annuale dei Revisori dei Conti e sul bilancio consuntivo. Viene convocata attraverso posta elettronica certificata (PEC), raccomandata A/R o fax a tutti i Rappresentanti dei Soci con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista.

È convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e nei casi in cui ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da tanti Soci che dispongano di almeno un quinto del totale dei voti spettanti all'Assemblea.

L'Assemblea, in sede straordinaria e nei casi di legge, può anche essere convocata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art 22. Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, regola le discussioni e le votazioni; in caso di assenza del Segretario Generale, designa tra i presenti un Segretario.

Art 23. Diritto di voto

Ogni Socio Effettivo ha diritto a tanti voti quante sono le quote unitarie intere versate annualmente.

In nessun caso un Socio può far valere un numero di voti superiore ai 3/10 dei voti complessivi spettanti a tutti i Soci presenti (in proprio o per delega) in Assemblea.

Ogni Socio di Diritto ha diritto ad un voto.

Ogni Socio Onorario ha diritto ad un voto.

Per poter esercitare il proprio diritto di voto, il Socio deve essere in regola con il pagamento del contributo annuale stabilito per esso dal Consiglio Direttivo relativo all'anno in corso e agli esercizi degli anni precedenti.

Art 24. Deleghe di rappresentanza

Ogni Socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio che faccia parte dell'Assemblea. La delega può contenere l'indicazione del voto da esprimere in Assemblea.

Ogni partecipante all'Assemblea regolarmente accreditato può essere portatore, oltre al proprio mandato, di non più di 5 deleghe che non si cumulano ai fini del limite dei 3/10.

Art 25. Validità delle deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente in proprio o per delega almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci presenti in proprio o per delega.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti validi espressi escludendo gli astenuti ed i voti nulli.

In caso di parità dei voti, la delibera in oggetto si intende approvata.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, qualora il numero dei Candidati per ciascuna categoria di Soci, fosse maggiore del numero dei Consiglieri da eleggere, si procederà alla votazione a scrutinio segreto per la quale il Presidente provvederà a costituire una commissione elettorale presieduta da un Revisore dei Conti e composta da due Soci (che non siano in palese conflitto di interesse). Ogni categoria di Soci eleggerà i propri Consiglieri. Per l'elezione, ogni Socio Effettivo riceverà dalla Segreteria un numero di schede, debitamente firmate dal Presidente o dal Segretario Generale UNINFO, di valore unitario pari al numero dei voti che gli spettano mentre i Soci Di Diritto ed Onorari riceveranno una scheda di valore unitario. Per ogni Categoria di Soci, risulteranno eletti i Candidati che ricevono più voti.

Art 26. Deliberazioni per corrispondenza

L'Assemblea può deliberare per corrispondenza (anche con mezzi elettronici purché certificati) su questioni riguardanti argomenti ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni per corrispondenza è sufficiente che pervenga un numero di voti non inferiore ad un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti ricevuti.

Le delibere per corrispondenza che riguardano modifiche allo Statuto richiedono le stesse maggioranze definite nell'art. 34 "*Modifiche allo Statuto*".

Le delibere per corrispondenza che riguardano lo scioglimento dell'Associazione richiedono le stesse maggioranze definite nell'art. 35 "*Scioglimento dell'Associazione*".

Nel caso delle delibere per corrispondenza valgono le stesse regole di voto disposte nell'art. 23.

Lo spoglio dei voti viene effettuato dai Revisori dei Conti i quali redigono apposito verbale.

TITOLO VI. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 27. Costituzione

Il Consiglio Direttivo è costituito da :

- non più di dieci Membri eletti dall'Assemblea fra i candidati presentati dai Soci Effettivi;
- un Membro eletto tra i Soci Onorari;
- un Membro designato dall'UNI - per tutto il periodo di validità della già citata "Convenzione di Federazione";
- un eventuale altro Membro eletto tra i designati dagli altri Soci di Diritto, diversi da UNI.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione Centrale Tecnica e i Revisori dei Conti.

Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto, funge da Segretario e ne redige i verbali.

I Soci di Diritto possono sostituire i loro Rappresentanti nel corso del triennio in carica dandone comunicazione scritta al Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso od altro impedimento di uno dei Consiglieri, il Presidente provvede a seconda dei casi a:

- a) chiedere al Socio di Diritto UNI la nomina di un nuovo Rappresentante;
- b) chiedere agli altri Soci di Diritto o ai Soci Onorari di eleggere un nuovo Rappresentante;
- c) proporre la cooptazione di un nuovo Consigliere in rappresentanza dello stesso Socio senza che sia necessaria alcuna ratifica dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri rieletti nel triennio scadono unitamente al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio entra in carica dopo l'Assemblea che lo ha costituito e che ha esaminato i bilanci presentati per l'anno precedente dal Consiglio in scadenza e termina il suo mandato corrispondentemente con la presentazione dei bilanci relativi al suo terzo anno di attività.

I Consiglieri rappresentano gli interessi dell'Associazione e dell'insieme dei Soci e non del singolo Socio che li ha presentati.

Art 28. Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge fra i suoi Membri il Presidente ed il Vice-Presidente;
- b) nomina e revoca il Segretario Generale;
- c) presenta all'Assemblea la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) presenta annualmente all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- e) approva contratti ed accordi con terze parti;

- f) fissa, entro il mese di ottobre, l'ammontare delle quote associative valide per l'anno successivo;
- g) stabilisce le attività necessarie per raggiungere gli obiettivi dell'Associazione e le iniziative per ottenere i mezzi finanziari occorrenti;
- h) cura i collegamenti con gli Enti di Normazione nazionali e con l'esterno attraverso il Presidente o attraverso un Consigliere a ciò delegato;
- i) cura la gestione ordinaria dell'Associazione con i più ampi poteri, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o Statuto non sia riservato espressamente all'Assemblea;
- j) redige e approva il Regolamento Attuativo collegato al presente Statuto.

Art 29. Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno (di norma entro fine aprile ed entro fine ottobre), ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione telematica ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve elencare gli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere disposta a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo idoneo, e inoltrata almeno 72 ore prima della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le sue deliberazioni sono valide quando è presente almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è ammessa la delega.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le delibere per corrispondenza (anche con mezzi elettronici) sono valide qualora abbia risposto almeno un terzo dei Consiglieri e vengono approvate a maggioranza dei voti espressi.

TITOLO VII. PRESIDENZA

Art 30. Attribuzioni della Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice-Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza di UNINFO.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, sovrintende alle attività di UNINFO, alla sua gestione e all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare l'esercizio di sue attribuzioni al Vice-Presidente e/o al Segretario Generale.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito ad ogni effetto dal Vice-Presidente, il quale a

sua volta può, temporaneamente e per argomenti specifici, dare delega ad un Consigliere.

Il Presidente finisce il mandato con il Consiglio Direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

Il Presidente viene eletto a maggioranza relativa nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo che sarà presieduta dal Presidente uscente (se ancora membro di Consiglio) o dal Vice-Presidente uscente (se ancora membro di Consiglio) o dal Consigliere eletto più anziano. Di norma si vota per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora tre Consiglieri lo richiedano si potrà procedere alla votazione a scrutinio segreto. In questo caso, la Segreteria fornirà a ciascun Consigliere una scheda di voto con la possibilità di indicare un solo nome (due schede a chi presiede la riunione); lo spoglio delle schede sarà fatto collegialmente da tutti i Consiglieri presenti.

TITOLO VIII. SEGRETARIO GENERALE

Art 31. Attribuzioni del Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo.

È responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione (tenuta dei libri contabili, impostazione dei bilanci consuntivi e preventivi, amministrazione del personale anche ai fini previdenziali e quale datore di lavoro, ecc.).

È responsabile della gestione tecnica dell'Associazione, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In particolare gestisce il flusso delle informazioni tecniche a livello nazionale ed internazionale inoltrandole agli Organi Tecnici interessati ed assicurando la corretta funzionalità dei lavori.

Ove richiesto, partecipa con funzioni di Segretario tecnico alle riunioni degli Organi Tecnici.

Partecipa con funzioni di Segretario tecnico alle riunioni degli Organi Tecnici internazionali dei quali UNINFO ha la Segreteria.

Se richiesto da un Organo Tecnico UNINFO, partecipa come delegato alle riunioni degli Organi Tecnici internazionali dei quali l'Italia è membro .

TITOLO IX. REVISORI DEI CONTI

Art 32. Costituzione, Attribuzioni, Funzionamento

I Revisori dei Conti sono due e sono eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci.

I Revisori dei Conti esercitano le funzioni previste dal Codice Civile, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decadenza, decesso od altro impedimento di uno dei Revisori, il Consiglio Direttivo nomina un nuovo Revisore ad interim che resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Per l'elezione dei Revisori dei Conti, qualora il numero dei Candidati fosse maggiore del numero dei Revisori da eleggere, si procede a votazione a scrutinio segreto. Il Presidente provvede a costituire una commissione elettorale da lui presieduta e composta da due Soci. Ogni Socio riceverà dalla Segreteria un numero di schede, debitamente firmate dal Presidente o dal Segretario Generale UNINFO, di valore unitario pari al numero dei voti che gli spettano. Risulteranno eletti i Candidati che riceveranno più voti.

TITOLO X. ORGANI TECNICI

Art 33. Commissione Centrale Tecnica

La Commissione Centrale Tecnica è l'organo tecnico di UNINFO con il compito di:

- a) coordinare le attività specifiche svolte dagli altri Organi Tecnici interni (Commissioni Tecniche, Sottocommissioni Tecniche e Gruppi di Lavoro) a cui è affidata a livello operativo l'attuazione delle finalità dichiarate nell'art. 1;
- b) trovare soluzione ai problemi tecnici di carattere generale che non siano di competenza delle singole Commissioni Tecniche, Sottocommissioni Tecniche o dei singoli Gruppi di Lavoro;
- c) predisporre il piano delle attività tecniche di UNINFO;
- d) rappresentare l'unica interfaccia tecnica tra l'Associazione e l'UNI;
- e) decidere sulla costituzione o scioglimento degli altri Organi Tecnici interni cui delegare l'attività tecnica dell'Associazione in aree specifiche.

I compiti, la costituzione e il funzionamento della Commissione Centrale Tecnica, delle Commissioni Tecniche, Sottocommissioni Tecniche e dei Gruppi di Lavoro sono fissati dal Regolamento Attuativo del presente Statuto.

TITOLO XI. MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art 34. Modifiche allo Statuto

Le deliberazioni dell'Assemblea, svolte eventualmente con delibere per corrispondenza, concernenti proposte di modifiche al presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza assoluta e cioè da almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci aventi diritto. Per le modifiche allo Statuto non si applicano i limiti imposti dall'art. 23.

Art 35. Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di scioglimento dell'Associazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea se siano deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti o se siano presentate per iscritto da tanti Soci che rappresentano almeno un quarto del totale di tutti i voti spettanti ai Soci.

Perché la deliberazione dell'Assemblea possa essere valida sono necessari i 2/3 del numero complessivo dei voti spettanti a tutti i Soci.

In caso di deliberato scioglimento, e sempre con la maggioranza dei 2/3 dei voti spettanti a tutti i Soci, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più Commissari Liquidatori e ne determina i poteri.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altra Associazione che abbia fini analoghi o che rivesta carattere sociale o culturale non avente comunque scopo di lucro o, in mancanza di decisione da parte dell'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Codice Civile.